ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "E. GIANNELLI"
Via Fiume, n. 7 - 73052 PARABITA (LE)
C.F. 81002570752
Parabita 0833593021
Casarano 0833513394 – Gallipoli 0833273376
www.iissparabita.edu.it – leis033002@istruzione.gov.it

Fa fede il protocollo

I. I. S. S. "E. GIANNELLI" - PARABITA
Prot. 0028351 del 13/11/2026
IV (Uscita)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Delibera C.d.I n. 1119 del 29.10.2026

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"), e in particolare gli articoli 7 e seguenti (composizione e competenze degli organi collegiali) e l'articolo 40 (validità delle sedute e delle deliberazioni);
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ("Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche");
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale" - CAD) e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
Visto il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e in particolare l'articolo 44, commi 3 e 6, nonché l'articolo 29, comma 1, inerente alle attività funzionali all'insegnamento;
Visto il verbale di sintesi del confronto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 giugno 2026;
Vista la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e il relativo Allegato tecnico *"Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli organi collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche"*;
Sentito il Collegio dei docenti nella seduta del [data seduta, es. *10 settembre 2026*], per la parte di propria competenza;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.1119 del 29.10.2026, con la quale è stato approvato il presente Regolamento ad integrazione del Regolamento d'Istituto;

CONSIDERATO CHE:

1. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi a distanza nelle ipotesi e con le prescrizioni dettate dal presente regolamento, legittimato dall'articolo 40 del D.Lgs. n. 297/1994 ad armonizzare l'organizzazione collegiale con il lavoro a distanza;
2. Il ricorso alla modalità a distanza non costituisce la forma ordinaria di svolgimento delle sedute, ma resta limitato a fattispecie motivate e normate;

ARTICOLATO

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza e in modalità mista delle sedute degli Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica, al fine di garantire la validità formale e sostanziale delle deliberazioni, la trasparenza e sicurezza delle operazioni di voto, la protezione dei dati e la piena partecipazione di tutti i componenti.

Art. 2 — Ambito di applicazione e limiti

1. Possono svolgersi a distanza o in modalità mista, nei limiti e con le prescrizioni del presente regolamento:
    a) Le attività funzionali all'insegnamento di carattere non deliberativo di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del CCNL 2019-2021 (es. programmazione didattica, incontri di dipartimento e di materia);
    b) Le attività di cui alla medesima lettera a) e b) aventi carattere deliberativo (es. Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione), nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato tecnico ministeriale;
    c) Le sedute del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, del Comitato per la Valutazione dei Docenti, dei Consigli di Classe, Glo e del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI).
2. Il ricorso allo svolgimento a distanza non costituisce modalità ordinaria di convocazione, ma è subordinato all'apprezzamento e alla motivata decisione del Presidente dell'organo stesso.
3. La modalità mista (con componenti in sede fisicamente e componenti collegati online) non è ammessa per le sedute in cui è previsto il voto a scrutinio segreto. In tali casi la seduta deve svolgersi integralmente in presenza oppure integralmente a distanza.

Art. 3 — Convocazione e casi di ricorso alla modalità a distanza

1. La convocazione è disposta dal Presidente dell'organo mediante comunicazione ufficiale (posta elettronica istituzionale/registro elettronico/sito web) e reca l'indicazione dell'Ordine del Giorno, della modalità di svolgimento (in presenza, a distanza, mista), del link d'accesso alla piattaforma e delle istruzioni operative.
2. I casi in cui il Presidente può disporre la convocazione a distanza o in modalità mista sono:
    a) Emergenze sanitarie, ambientali, meteorologiche o di sicurezza riconosciute da autorità competenti;
    b) Esigenze di tempestività e urgenza di adozione di delibere e atti che non consentano i tempi per l'organizzazione della riunione in presenza;
    c) Coincidenza con periodi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura festiva/estiva del plesso scolastico;
    d) Riunioni brevi, tematiche o straordinarie aventi carattere prevalentemente informativo/preparatorio;
    e) Oggettiva impossibilità logistica, indisponibilità temporanea dei locali scolastici per lavori di manutenzione o per utilizzi autorizzati (es. seggi elettorali);
    f) Necessità di favorire la massima partecipazione dei rappresentanti dei genitori/studenti e del personale impegnato su più plessi staccati o in progetti/servizi aziendali esterni.

Art. 4 — Presidenza e segretario verbalizzante

1. La seduta a distanza è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (o dal Presidente del Consiglio di Istituto per l'organo di indirizzo), che ne verifica la regolarità formale, il rispetto dell'ordine del giorno e la sussistenza del quorum costitutivo.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente individuato ai sensi della normativa vigente, il quale documenta la seduta e raccoglie i dati e i report informatici relativi alle votazioni.
3. Il sistema informatico garantisce la distinzione dei ruoli (Presidente, Segretario, Componente votante, Eventuale ospite/uditore) con accessi profilati.

Art. 5 — Identificazione e accesso dei partecipanti

1. L'accesso alla riunione avviene mediante l'uso dell'account/identità digitale istituzionale fornita dalla scuola (es. account *@istituto.edu.it*) o SPID/CIE, associati univocamente alla persona.
2. È fatto espresso divieto di cedere le proprie credenziali d'accesso o di consentire la presenza non autorizzata di terzi estranei all'organo.

3. Il sistema garantisce il tracciamento delle sessioni attive e la disconnessione automatica in caso di inattività prolungata.

Art. 6 — Svolgimento della seduta

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta previa verifica del numero legale.
2. I componenti collegati mantengono attiva la telecamera per tutta la durata della riunione al fine di consentire l'identificazione visiva, e tengono disattivato il microfono, attivandolo solo previa richiesta e autorizzazione della Presidenza per gli interventi.
3. La chat della piattaforma può essere utilizzata per la richiesta d'intervento, per formalizzare proposte di emendamento o per segnalazioni tecniche al Segretario.

Art. 7 — Verifica del quorum

1. Ai fini del calcolo del *quorum costitutivo* (numero dei presenti) e del *quorum deliberativo* (maggioranza dei voti), i partecipanti collegati online conformemente all'Art. 5 sono equiparati a tutti gli effetti ai presenti in aula.

Art. 8 — Votazioni a scrutinio palese

1. Le votazioni palesi possono essere effettuate per appello nominale espresso via microfono/video, per alzata di mano visibile, oppure tramite la funzionalità di sondaggio integrata nella piattaforma approvata dall'istituto, purché il sistema registri l'associazione tra la scelta espressa e il componente.

Art. 9 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Qualora la seduta si svolga integralmente a distanza e includa argomenti soggetti a voto segreto, la votazione avviene esclusivamente tramite applicativi/piattaforme certificate di *e-voting*.
2. **Il sistema di voto segreto garantisce:**
   a) La scissione tecnica tra la fase di accreditamento dell'elettore e la memorizzazione della scheda votata;
   b) L'impossibilità tecnica e amministrativa di risalire al voto espresso da ciascun partecipante;
   c) L'impossibilità di rintracciare i dati tramite file di log o *timestamp*.
3. In mancanza dei requisiti di sicurezza di cui al comma 2, non è consentito procedere a votazione a distanza a scrutinio segreto.

Art. 10 — Requisiti tecnici, sicurezza e fornitori

1. L'istituzione scolastica adotta esclusivamente software e piattaforme conformi ai requisiti di sicurezza, cifratura e protezione dati indicati nelle direttive AgID e nell'Allegato tecnico ministeriale.
2. Prima dell'adozione del servizio, il Dirigente Scolastico acquisisce e conserva agli atti la dichiarazione di conformità tecnica fornita dal partner/fornitore informatico.

Art. 11 — Protezione dei dati personali (GDPR)

1. Il trattamento dei dati personali (immagini, voce, log d'accesso) avviene per sole finalità istituzionali. È vietata a chiunque la videoregistrazione, il download, la fotografia o la diffusione non autorizzata di audio/video della seduta.
2. Eventuali fornitori esterni della piattaforma sono formalmente nominati Responsabili del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 GDPR.
3. Per i sistemi di voto a distanza è redatta/aggiornata la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) con la supervisione del DPO dell'Istituto.

Art. 12 — Gestione dei malfunzionamenti e problemi di connessione

1. In caso di problemi tecnici generali che interrompano la connessione di oltre la metà dei partecipanti o che impediscano le operazioni di voto, il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di 20 minuti. Ove il problema persista, la seduta viene rinviata ad altra data.
2. Nel caso di problemi di connessione individuali, il componente è tenuto a segnalare tempestivamente l'inconveniente. Se la disconnessione individuale fa venire meno il quorum costitutivo, la seduta viene sospesa o rinviata. Qualora sia praticabile, gli interessati vengono

invitati a recarsi presso la sede scolastica per ripristinare il collegamento in presenza.

Art. 13 — Verbalizzazione e conservazione degli atti

1. Il verbale contiene espressa menzione della modalità di svolgimento (a distanza o mista), dell'elenco dei partecipanti fisicamente presenti e collegati a distanza, e degli esiti dettagliati delle votazioni.
2. I verbali, unitamente ai report informatici delle votazioni generati dal sistema, vengono archiviati in formato digitale conforme alle *Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*.

Art. 14 — Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento generale d'Istituto, alle norme del Codice Civile e alla normativa scolastica vigente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online e nella sezione *Amministrazione Trasparente* dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Veronica Laterza
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
D.Lg s. 82/2005

VERONICA LATERZA
13.11.2026 22:22:36
CET